

all'annualità di contributo statale e — per gli ultimi quindici anni — con la sola annualità di contributo statale; oppure, se richiesto dalla Cooperativa mutuataria, ed in via eccezionale, rispettivamente in anni 25 (venticinque) e 10 (dieci) fermo rimanendo, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scontata", mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";

c) - spese legali e tecniche a carico della Cooperativa mutuataria;

3) - di dare mandato al Direttore Generale e, in sua vece, al Vice Direttore Generale, ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire l'operazione di cui si tratta e, ove occorre, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto